



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA

VIA VILLA MATTINA, 9
25070 CAINO (BRESCIA)

Tel.: 030 6830016 - Fax: 030 6830490

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DEL REDDITO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2018



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Articolo 1 – Oggetto

La presente disciplina definisce i criteri di accesso, di gestione e di erogazione dei contributi economici che, nei limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, il Comune può erogare al fine di prevenire, ridurre o superare lo stato di bisogno economico-finanziario in cui persone singole o nuclei familiari possono trovarsi a causa di insufficienza del reddito e/o di mancanza di altre risorse economiche alternative.

Le provvidenze e gli aiuti economici di cui alla presente disciplina sono da intendersi esclusivamente quale forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale.

Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi previsti dalla presente disciplina vanno ad integrare il più articolato sistema di aiuti economici erogati da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari o i singoli.

Valutazione dello stato di bisogno

Si considerano in stato di bisogno economico coloro che si trovano nella condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in mancanza accertata di persone all'interno del nucleo medesimo o della rete familiare che vi provvedano.

Indicatore dello stato di bisogno è l'incapacità di provvedere al soddisfacimento delle necessità alimentari, di abbigliamento e di abitazione in rapporto al numero, all'età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo stesso e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento (energia elettrica, acqua e gas per riscaldamento e cucina).

In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza scolastica obbligatoria.

Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione degli aiuti economici potranno comprendere sia erogazioni in denaro, sia erogazioni di buoni spendibili in negozi convenzionati, sia altre provvidenze economiche (esenzioni, riduzioni, abbuono di morosità, ecc.) a fronte, quando possibile, di attività di utilità sociale da parte dei soggetti interessati, da realizzarsi presso il Comune o in accordo con enti non profit del territorio.

Articolo 2 – Destinatari

Possono beneficiare di aiuti economici di cui la presente regolamento i residenti che si trovino nelle condizioni sopra indicate e che non dispongano delle risorse sufficienti a sostenere le primarie necessità personali e familiari.

Possono fruire degli interventi secondo quanto disposto dal presente regolamento:

- a) i cittadini italiano e di Stati appartenenti all'U.E., residenti nel Comune di Caino;

- b) i cittadini stranieri, residenti nel Comune di Caino con cittadinanza diversa da quelle appartenenti all'U.E., in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali.

Il godimento del presente beneficio è vincolato alla valutazione dell'assistente sociale comunale che terrà conto della situazione di bisogno e dell'adesione al progetto di aiuto concordato.

Articolo 3 – Finalità

La finalità degli aiuti economici di cui alla presente disciplina è di consentire a persone singole e famiglie di poter disporre di risorse finanziarie che li aiutino a superare lo stato di bisogno temporaneo e ne facilitino una maggiore integrazione sociale, evitando il cronicizzarsi della condizione di povertà o di difficoltà economica temporanea.

Nei casi in cui l'intervento sia previsto nell'ambito di un progetto individualizzato di assistenza, esso dovrà essere orientato al recupero dell'autosufficienza dei destinatari, promuovendone le risorse e le capacità personali, in una prospettiva di autonomia economica e di mantenimento delle condizioni di integrazione sociale.

Articolo 4 - Condizioni generali di accesso

Costituiscono condizioni generali di accesso agli aiuti economici e di sostegno di cui alla presente disciplina:

1. ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 4.000,00;
3. patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore ad € 3.000,00;
4. valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a € 8.000;
5. nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore ad € 500 mensili;
6. nessun componente il Nucleo Familiare deve essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti;
7. iscrizione aggiornata alle liste di collocamento ed alle agenzie interinali per il lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
8. la valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione sociale.

Articolo 5 - Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata sulla base di idonea documentazione specificamente individuata all'art.10, in quanto utile a comprovare l'effettiva ed attuale condizione personale e familiare.

La situazione economica è in ogni caso valutata con riferimento alle entrate a qualsiasi titolo percepite ed alle provvidenze fruitive (agevolazioni e/o esenzioni) dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di contributo, tenuto conto delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico. Le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Nel caso in cui venga accertata una situazione economica e patrimoniale differente da quella dichiarata, il contributo, eventualmente già riconosciuto, è sospeso con effetto immediato, fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del beneficiario.

Ai fini dell'ammissione ai contributi economici sono preliminarmente considerati eventuali altri benefici di cui il soggetto o la famiglia hanno diritto sulla base della normativa nazionale o regionale o messi a disposizione da soggetti privati con finalità sociali.

Qualora il richiedente presenti morosità pregresse nei confronti del Comune, prima dell'erogazione dei contributi sono concordate con gli uffici competenti tempi e modalità di rientro, ivi compreso il coinvolgimento delle persone interessate e dei componenti il suo nucleo in attività a rilevanza sociale a favore del Comune e di associazioni ed organizzazioni di volontariato.

Nucleo familiare convivente

Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente con vincoli di parentela o affinità, fatto salvo il coinvolgimento della rete familiare e parentale delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile sostegno.

Nella valutazione della situazione economica del richiedente si terrà conto della sua eventuale convivenza continuativa con terze persone, anche se non formalmente inserite nel nucleo anagrafico.

Articolo 6 - Modalità di quantificazione degli aiuti economici

La quantificazione dei contributi viene definita in relazione alla condizione economica familiare rilevata, nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascuna tipologia di aiuto (articoli 7, 8 e 9).

Coinvolgimento della rete familiare e parentale

Il Comune interviene con propri contributi economici solo dopo aver accertato l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario.

Fermo restando gli obblighi previsti dalla legge, la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Articolo 7 - Aiuto Economico Temporaneo a sostegno di progetti occupazionali

L'aiuto economico temporaneo può essere erogato, sussistendone le condizioni, nell'ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari e finalizzato a:

- contenimento dell'emarginazione;
- recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia.

Tale progetto dovrà prevedere obiettivi raggiungibili nel breve periodo, facendo leva sulle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa, ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente.

Tra le attività progettuali potranno essere proposti percorsi occupazionali in attività socialmente utili nell'ambito del Comune o delle associazioni/organizzazioni di volontariato, a fronte dell'erogazione di contributi economici o a sostegno di spese da parte del Comune.

La mancata accettazione del progetto occupazionale, qualora il beneficiario sia nella condizione di poterlo svolgere, comporterà la non ammissione all'aiuto economico.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto, il Servizio Sociale comunale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché all'eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

L'ammontare e le modalità di erogazione del contributo economico saranno definite all'interno del singolo progetto.

L'aiuto economico non può in ogni caso superare la somma annua a famiglia di 1.000,00 euro.

Articolo 8 - Aiuto Economico Straordinario

Il Comune interviene con aiuti economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile al soddisfacimento di bisogni primari.

L'aiuto economico straordinario non può superare la somma annua a famiglia di 600,00 euro.

Sono di norma ammesse a contributo, nel limite sopra indicato, le spese necessarie al pagamento di:

1. fatture per la fornitura di luce, acqua e gas di importo elevato, a seguito di sollecito al pagamento da parte dell'ente gestore, con il contestuale impegno del beneficiario a chiedere la rateizzazione degli importi ancora dovuti, subordinatamente alla verifica di adeguatezza della spesa in rapporto alla composizione del nucleo familiare;
2. canoni di locazione e di spese condominiali;
3. depositi cauzionali per la locazione di immobili;
4. spese sanitarie necessarie e certificate da prescrizione medica;
5. spese per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
6. spese scolastiche;
7. spese per rimpatri assistiti.

Possono essere altresì ammesse a contributo eventuali altre spese che corrispondano alle finalità sopra indicate.

Le spese relative ai bisogni straordinari sopra indicati devono essere debitamente documentate.

La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero al fornitore del bene o del servizio.

L'aiuto economico straordinario non è cumulabile con gli aiuti economici di cui agli artt. 7 e 9.

Articolo 9 - Aiuto economico con impegno alla restituzione

Il Comune può concedere contributi, con impegno alla restituzione, a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico accertate per esigenze straordinarie connesse al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'importo dell'aiuto economico è determinato in rapporto alla condizione di bisogno e alle spese da sostenere e alle capacità effettive di restituzione del nucleo familiare.

L'aiuto economico concesso non può superare comunque la somma annua a famiglia di 1.000,00 euro.

Possono essere ammessi al contributo le persone o nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:

1. iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;
2. valutazione del servizio sociale in cui si attesta lo stato di bisogno e l'insufficienza delle risorse economiche disponibili per sostenere le spese relative al soddisfacimento dei bisogni primari e le spese straordinarie e impreviste per il mantenimento o il recupero dello stato di salute del beneficiario o di un componente il nucleo familiare o per il mantenimento della condizione di autonomia personale e familiare;
3. avere un rapporto rata-reddito sostenibile dalla famiglia considerati gli eventuali prestiti e altre spese fisse già riconducibili al nucleo familiare;
4. non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi;
5. essere assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali, previdenziali o economiche in genere;
6. sottoscrizione di una dichiarazione di riconoscimento di debito con impegno alla restituzione.

Nell'atto di ammissione vengono stabilite le modalità ed i tempi di restituzione.

Articolo 10 – Presentazione della richiesta e Valutazione delle domande

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono richiesti, di norma, dal singolo cittadino per sé o dai componenti la famiglia anagrafica. L'istanza deve essere compilata su apposito modello (All. 1) reperibile c/o il Servizio Sociale del Comune e deve essere necessariamente corredata dalla seguente documentazione:

- documento di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione ISEE in corso di validità;
- buste paga relative all'ultimo trimestre dei componenti il nucleo familiare;
- certificato di pensione (ObisM);
- documentazione di altri redditi non assoggettabili a ritenuta fiscale;
- certificazione di stato di disoccupazione e delle ulteriori entrate utili alla sussistenza del nucleo;
- ricevute di pagamento di affitto, mutuo, spese condominiali, utenze domestiche, spese mediche, spese per il percorso scolastico obbligatorio di eventuali figli a carico del nucleo, spese per strutture residenziali o semiresidenziali per disabili o anziani;
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente;
- segnalazione relativa ad altri benefici economici riconosciuti al nucleo familiare quali, ad esempio, assegni di cura, assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari con tre o più figli minori, contributi per la casa, bonus bebè, CARTA SIA, CARTA Re.I., ecc.;

- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le richieste sono ricevute e valutate dal Servizio Sociale del Comune.

Il Servizio Sociale provvede a comunicare la concessione degli aiuti ovvero il diniego degli stessi, con le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento della domanda.

Articolo 11 – Obblighi dei destinatari

I soggetti ammessi agli interventi oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni socio-economiche dichiarate al momento di presentazione dell'istanza.

Articolo 12 - Modalità di erogazione degli aiuti economici

Gli aiuti economici possono essere erogati mediante una delle seguenti modalità:

- con quietanza intestata al richiedente;
- con quietanza intestata direttamente all'eventuale soggetto creditore;
- con quietanza intestata a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico;
- mediante altre modalità e strumenti ritenuti idonei.

Articolo 13 - Disposizioni attuative

È data facoltà alla Giunta Comunale di aggiornare annualmente i valori economici contenuti nel presente regolamento.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in applicazione della presente disciplina, emana le necessarie disposizioni operative relativamente alle modalità di presentazione delle domande, di ammissione agli aiuti economici, alla documentazione atta a dimostrare la situazione economica e ai relativi controlli, nonché relativamente ai casi e alle modalità con cui esercitare le eventuali azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente.

Articolo 14 – Controlli

Per gli interventi previsti all'interno del presente regolamento, il Comune attiva regolari controlli reddituali e patrimoniali anche attraverso convenzioni con banche dati nazionali nonché dovuti accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Coloro che hanno usufruito indebitamente di prestazioni conseguenti a dichiarazioni mendaci o a falsi documenti, sono tenuti a restituire immediatamente quanto percepito illecitamente e sono passibili di denuncia penale.

Articolo 15– Trattamento dei dati personali

Il Comune garantisce che le informazioni ed i dati personali e sensibili presentati ai fini dell'ammissione ai contributi economici vengono trattati esclusivamente per finalità socio-assistenziali, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 16– Limite di spesa

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio Comunale.

Articolo 17– Disposizioni finali e transitorio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, sono osservate, per quanto applicabili, le norme dello Stato e delle Regioni, i Regolamenti Comunali e Distrettuali vigenti in materia.

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DEL REDDITO**

AL COMUNE DI CAINO
Ufficio Servizi Sociali

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____
permesso di soggiorno con scadenza il _____
tel. _____ email _____

CHIEDE l'erogazione di un contributo economico finalizzato a

DICHIARA

- Di vivere da solo/a
- Di avere figli minori a carico
- Che nel nucleo familiare sono presenti soggetto disabili/non autosufficienti
- Di essere in possesso del certificato di stato di disoccupazione
- Di possedere un indicatore ISEE pari ad € _____

Che nell'ultimo trimestre il nucleo familiare ha percepito i seguenti redditi/emolumenti:

- pensione invalidità civile tot. € _____
- ass. accompagnamento tot. € _____
- altre pensioni tot. € _____
- lavoro tot. € _____
- disoccupazione/cassa integrazione tot. € _____
- contributi vari tot. € _____
- altro tot. € _____

Che nell'ultimo trimestre il nucleo familiare ha sostenuto spese per:

- affitto tot. € _____
- mutuo tot. € _____
- spese condominiali tot. € _____
- utenze domestiche tot. € _____
- spese mediche tot. € _____
- spese scolastiche tot. € _____
- strutt. Residenziali o semiresid. Anziani/disabili tot. € _____

ALLEGA: attestazione ISEE e ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare.

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Data _____

Firma _____

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

FOGLIO BIANCO

FOGLIO BIANCO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

4 MAR. 2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

153

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Caino,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CICALESE DORA



[Handwritten signature of DOTT.SSA CICALESE DORA]